

Rileggendo i classici del lavoro/22

Giuliano Mazzoni e il concetto di categoria nel sistema corporativo

di Andrea Zoppo

Il concetto di categoria nell'ambito del dibattito giussindacale è sempre stato al centro dell'attenzione per la sua pluralità di significati, accezioni e specificazioni con cui si è soliti utilizzarlo sia in ambito dottrinario che in ambito giurisprudenziale. Si va dalla categoria professionale, contrattuale, sindacale, associazione di categoria, categorie merceologiche. È un vocabolo che presenta una sua **poliedricità** e, come spesso accade, con i **concetti complessi e dalle molteplici sfaccettature**, non viene data una definizione ma lo si dà per presupposto e per assunto. Sarebbe pertanto operazione assai ardua tentare di dare una definizione precipua dell'articolato concetto: si può, alternativamente ed in modo complementare, cercare di comprendere con maggiore precisione cosa vi sia dietro il lemma “categoria” ripercorrendo uno scritto dei classici del mondo Fascista, ove il concetto ebbe la sua scaturigine. Nello specifico si tratta di “**Note sul concetto di categoria**”, Giuliano Mazzoni, Archivio di studi corporativi, Firenze, 1935.

L'autore parte dalla **identificazione dei destinatari dell'azione corporativa e cioè i soggetti che in un dato momento svolgano una determinata attività produttiva**: gli individui, pertanto, all'interno del sistema corporativo vengono presi in considerazione non in quanto cittadini dello Stato **bensì in quanto svolgono un'attività tipica nell'economia produttiva**. È in questa dialettica che emerge il concetto di categoria, il gruppo sociale/aggregato economico-sociale che ha nel suo complesso caratteristiche unitarie che **sta alla base dell'organizzazione corporativa ed è diretto all'attuazione dei fini statuali di benessere sociale e di tutela della produzione**.

Secondo Mazzoni è quindi importante e fondamentale studiare le caratteristiche unitarie esaminando l'aspetto giuridico, che era stato trascurato dalla dottrina

dell'epoca, la quale considerava questa nozione di categoria come determinata dalle identità professionali esercitate da un gruppo di persone e caratterizzate dal fatto di avere **interessi non singolarmente bensì nell'insieme**. Due le tesi prevalenti all'epoca: quella dell'esistenza di un interesse superiore tipico o generale di categoria e la semplice esistenza di una serie di interessi individuali degli appartenenti come illustrato da W.Cesarini Sforza (Cfr. “Cesarini Sforza e la relatività del concetto di interesse generale, tra corporativismo e nuovo ordine costituzionale”, A.Zoppo, Bollettino ADAPT 24 gennaio 2022, n. 3) . **Entrambe le posizioni però concordano nel riconoscere che la categoria non è una persona giuridica e che abbisogna perciò di soggetti che ne assumano giuridicamente gli interessi.**

Mazzoni considera invece la categoria come una **collettività sociale a interessi unitari, una sorta di “unità plurima”**, cioè una collettività omogenea sformata di personalità giuridica cui appartiene un interesse tipico e che, tuttavia, non può tutelare direttamente poiché manca giuridicamente la possibilità. La “pluralità mutevole” degli appartenenti si presenta all'interno del concetto di categoria come una unità stabile analogamente a quanto accade in ogni collettività: il giurista prosegue interrogandosi sulla possibilità di ammettere l'esistenza di uno **status professionale e di uno status di produttore** e cioè “*quel complesso di attributi dai quali una persona trae fisionomia giuridica*” e che “*vincola l'individuo a far parte dell'aggregato sociale assumendo la qualità di membro*”. Non in tutte le collettività organizzate si riscontra il concetto di *status* ma solo ed esclusivamente in quelle nelle quali l'individuo assume la qualità di membro indipendentemente dalla propria manifestazione di volontà.

Mazzoni traspone questi concetti sugli esercenti un'attività professionale: **nel diritto corporativo è infatti fondamentale l'elemento della “professionalità”** che attribuisce all'individuo che esercita l'attività relativa la qualità, lo status di membro di una categoria. Pertanto, contrariamente a molti filoni dottrinari dell'epoca (che affermavano che l'appartenenza ad una categoria potesse dipendere da un atto amministrativo come quello di inquadramento) **qualifica come diritto soggettivo del singolo quello di vedersi riconosciuta la propria attività professionale** e cioè lo stato di membro della categoria alla quale effettivamente appartiene per l'attività professionale esercitata.

Solo in alcuni casi determinati dalla legge questo principio generale incontra delle eccezioni ove è la legge stessa a porre delle condizioni per l'acquisizione dello status professionale, ad esempio quando è una norma a subordinare a titoli di studio, esami o iscrizione in albi, l'acquisizione della qualità di membro della categoria (ed è il caso principalmente delle professioni liberali) e non il contratto collettivo di lavoro tramite l'effettivo esercizio dell'attività professionale.

Mazzoni, come si diceva prima, riprende le teorie elaborate da Cesarini Sforza, che per primo ammise **la differenza tra categorie economiche e categorie professionali** ove le prime sono maggiormente dinamiche e mobili mentre le seconde comprendono sia il lato dei produttori che quello dei lavoratori. I molteplici *status* professionali esistenti portano ad operare una serie di distinzioni tra: - **lavoratori subordinati**, cioè coloro che si trovano in una situazione di dipendenza giuridica e disciplinare di fronte al datore di lavoro e vengono suddivisi a loro volta nelle due categorie degli impiegati e degli operai; - **lavoratori autonomi**, cioè i lavoratori che non si trovano nello status di subordinazione di fronte al datore di lavoro e assumono maggiore importanza le c.d. “libere professioni” ove già prima dell'ordinamento corporativo erano sorti appositi ordini o collegi professionali a carattere chiuso per via delle funzioni di pubblica utilità svolta da queste categorie.

L'immissione di queste categorie nel sistema corporativo è stata determinata non tanto dalle tutele dell'interesse professionale bensì dalla tutela dell'interesse in vista delle finalità sociali e pubbliche (perfezionamento dell'arte e della professione, collaborazione all'amministrazione della giustizia, tutela della salute pubblica e privata, collaborazione al perfezionamento della produzione). Nell'ambito della dottrina corporativa vengono fatti rientrare **tra i lavoratori autonomi anche gli artigiani cioè coloro che esercitano per proprio conto una piccola industria nella quale loro stessi lavorano** e si è perciò in presenza di una figura giuridicamente ibrida tra datore di lavoro e lavora-

to. Infine, individua **la terza categoria dei lavoratori associati** che si distingue sia da quella dei lavoratori subordinati sia da quella dei lavoratori autonomi e cioè quella degli associati che partecipano alla organizzazione e direzione interna dell'azienda e ai rischi che questa organizzazione e direzione comportano.

Compiuto l'esame delle varie categorie rilevabili nell'ordinamento corporativo Mazzoni compie un ulteriore ragionamento **sull'atto di inquadramento collettivo da parte dello Stato che conferisce alle categorie una loro rilevanza giuridica** ed in mancanza della quale la categoria esiste solo come entità sociale non accertata: in sostanza la categoria esiste come entità materiale nell'ambiente sociale prima e fuori dall'ordinamento giuridico, ma come concetto giuridico è pensabile solo subordinatamente ad atti che l'abbiano immessa nell'ordinamento stesso. Viene posto infine l'interrogativo se esista un interesse di categoria come interesse per se stante o se ogni tipologia di interesse non sia in realtà subordinata a quello generale pur riconoscendo però una diversità di interessi da categoria a categoria.

Mazzoni giunge dunque ad una serie di considerazioni finali: 1) **la categoria è una entità astratta individuabile in una collettività indeterminata di persone che esercitano funzioni tipiche ed omogenee nel processo produttivo**; 2) questa collettività, sprovvista di personalità giuridica, è **titolare di interessi propri che sono astrattamente isolabili** da quelli dei singoli membri o gruppi di membri che la compongono; 3) la **categoria diventa giuridicamente rilevante attraverso atti dello Stato** che ne riconoscono e ne determinano gli interessi; 4) gli interessi delle categorie, in quanto interessi tutelati dagli organi dello Stato, sono interessi pubblici e ciò non impedisce che tali interessi possano essere diversi da categoria a categoria; 5) la **categoria, come concetto astratto, trova la sua organizzazione nell'Ordinamento Corporativo concepito come ordinamento della produzione**.

Alla luce di quanto espresso da Mazzoni sembrerebbe emergere una **stretta ed inscindibile correlazione, nell'ambito del sistema corporativo, dei concetti di categoria ed interesse** (anche esso declinato al plurale o al singolare). Sono considerazioni tutt'altro che marginali che hanno un **riverbero continuo nell'attuale ordinamento giuridico, a livello di relazioni industriali, di applicazione dei contratti collettivi, di pratiche amministrative, di ambiti di rappresentanza, di confini settoriali, di libertà sindacale, di autonomia ed eteronomia, di erga omnes**. L'unica evidenza che ci si sente di mettere in rilievo come dato assodato guardando alle diverse sfaccettature presenti e

alle complicazioni del sistema è quella di progressivo allontanamento dall'ottica corporativa di pre-determinazione della categoria e di inquadramento da parte dello Stato.

Andrea Zoppo

Scuola di dottorato in Apprendimento e
innovazione nei contesti sociali e di lavoro,
Università degli Studi di Siena

 *AndreaZoppo*